

Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2015

Materia: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Parametri invocati: articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, e articolo 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5.

Esito: non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, con due distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3, e dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5. In particolare, l'articolo 9, comma 1, della l.r. Marche 3/2014 viene censurato dal ricorrente in quanto esclude a priori e, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti ad abbruciamento. In tal modo, risulterebbe violato l'articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto la norma regionale contrasterebbe con la disciplina contenuta negli articoli 184bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nella direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. Per i medesimi motivi, il ricorrente censura l'articolo 2 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 5/2014 che, escludendo a priori e, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, a determinate condizioni, violerebbe le disposizioni dei predetti articoli 184bis e 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e della direttiva n. 2008/98/CE e, quindi, risulterebbe in contrasto con la Costituzione. La Corte ha ritenuto di disporre la riunione dei giudizi data l'identità delle questioni. Nel ripercorrere l'evoluzione della disciplina relativa all'abbruciamento dei residui vegetali, in relazione alla normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, adottata in attuazione delle direttive europee e collocata all'interno del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), la Consulta ricorda, da ultimo, il recente intervento statale in materia previsto dall'articolo 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con tale norma il legislatore statale, di fatto avallando l'orientamento della Corte di Cassazione, riconosce che il raggruppamento e l'abbruciamento di piccoli cumuli e quantità giornaliere di materiali vegetali in loco, secondo i limiti previsti dall'articolo 185, comma 1, lettera f), costituiscono normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. Inoltre, il legislatore vieta la combustione di tali residui nei periodi di rischio per gli incendi boschivi, individuati dalle Regioni. La Corte costituzionale, dunque, aderendo

all'interpretazione della Corte di Cassazione, dichiara legittimo l'intervento dei legislatori regionali, riconoscendo l'abbruciamento dei residui vegetali in loco un'ordinaria pratica agricola e della silvicoltura. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.